



**Oggetto:** L. 184/1983 e ss.mm.ii.: approvazione schema di convenzione con il servizio pubblico ARAI–Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività per la tutela dei minori e le adozioni internazionali.

## **LA GIUNTA REGIONALE**

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la Legge 28 agosto 1997, n. 285: "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

VISTA la Legge regionale n. 19/2011: “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”;

VISTA la Legge regionale n. 20/2011 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012”;

VISTA la D.G.R. 22 dicembre 2011, n. 620: “Bilancio annuale e pluriennale 2012-2014. Approvazione documento tecnico (ai sensi dell'art. 17, comma 9 e 9 bis, l.r. 20/11/2001, n. 25) e presentazione dello schema di bilancio sperimentale articolato per missioni e programmi (ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del d.lgs. n. 118/2011)”;

RILEVATO che, per le motivazioni sopra riportate, per il finanziamento delle leggi regionali di competenza dell'Assessorato Politiche Sociali e Famiglia riconducibili alla UPB H41 è stato istituito il Capitolo di spesa H41900 denominato “Spese per interventi socio-assistenziali (parte corrente)”, con uno stanziamento per l'anno 2012 pari ad €3.235.000,00;

VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184: “Diritto del minore ad una famiglia”;

VISTA la legge 31 dicembre 1998, n. 476: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184 in tema di adozione di minori stranieri” ed in particolare l'art. 39-bis, comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di sviluppare una rete di servizi in grado di attuare la legge n. 184/1983, così come modificata dalla legge n. 476/1998;

VISTA la legge 28 marzo 2001, n. 149: “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”;

VISTO il D.P.R 8 giugno 2007, n. 108: “Regolamento recante riordino della Commissione per le Adozioni Internazionali”;

VISTA la Delibera 28 ottobre 2008, n. 13 della Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n.38 “Riordino programmazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali”;

VISTA la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32: “Interventi a sostegno della famiglia” e in particolare l’art. 2 che prevede che la Regione, nell’esercizio della propria attività di indirizzo, coordinamento e programmazione, persegue, tra i propri obiettivi, la realizzazione di una diffusa informazione sulle modalità relative all’affido ed all’adozione nazionale ed internazionale;

VISTA la DGR 10 giugno 2011, n. 272: “Piano di utilizzazione annuale 2011 degli stanziamenti per il sostegno alla famiglia”;

VISTA la DGR del 23 marzo 2012, n. 120: “Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali per il triennio 2012-2014”;

VISTO il “Protocollo operativo per la collaborazione tra servizi territoriali, enti autorizzati e Tribunale per i minorenni, in materia di adozione nazionale ed internazionale con la partecipazione delle associazioni familiari” assunto con DGR 25 marzo 2011, n. 106;

CONSIDERATO che la Regione è impegnata a formulare risposte innovative sul versante organizzativo, qualitativamente omogenee, nel campo della tutela dei minorenni anche in materia di adozione, orientandosi verso un ulteriore potenziamento della rete dei servizi, dell’efficacia degli interventi, nonché della sinergia tra rete formale ed informale al servizio della cittadinanza, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 39 bis, comma 1, lett. a) della legge 184/83, così come modificata dalla legge 476/98;

VISTA la proposta di legge regionale 4 luglio 2011, n. 226: “Sistema integrato degli interventi, dei servizi e delle prestazioni sociali per la persona e la famiglia della Regione Lazio”, che all’art. 6, lettera m) che prevede iniziative dirette a sostenere le adozioni internazionali, anche attraverso l’istituzione di un servizio per facilitare le procedure previste dalla legge 4 maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), attivato direttamente dalla Regione o mediante convenzioni con altri enti;

VISTO il Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e il Tribunale per i Minorenni di Roma, approvato con D.G.R 14 luglio 2011, n. 331, che prevede tra l’altro la promozione della diffusione della cultura dell’adozione anche attraverso l’istituzione di un servizio pubblico da attivare direttamente o tramite convenzioni con Servizi pubblici istituiti da altre Regioni;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, al fine di garantire alle coppie aspiranti all'adozione un'adeguata preparazione e un costante accompagnamento durante tutto il percorso adottivo e al fine di evitare una proliferazione di enti che concorrono all'estero per gli stessi fini e per realizzare il principio di economicità dell'azione amministrativa, intende convenzionarsi, per i servizi che gli Enti autorizzati devono garantire ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 184/83, così come modificata dalla legge 476/98, con un ente pubblico, iscritto all'Albo degli Enti autorizzati, di cui all'art. 39, comma 1, lettera c) della legge n.184/1983, così come modificata dalla legge n. 476/1998, che ha già avviato e consolidato dei rapporti con le Autorità straniere per lo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale, seguendo l'esempio di altre amministrazioni regionali;

PRESO ATTO che, in attuazione a quanto previsto dall'art. 39 bis, comma 2, L. n. 184/1983, così come modificata dalla legge n. 476/1998, la Regione Piemonte ha istituito, con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30, il primo ente pubblico, l'Agenzia Regionale per le adozioni internazionali (ARAI) – Regione Piemonte, con il compito, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di svolgere pratiche di adozione internazionale e ogni altra funzione assegnata all'ente autorizzato, iscritta all'Albo degli Enti Autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed autorizzata ad operare in Brasile, Burkina Faso, Cina, Corea del Sud, Federazione Russa, Lettonia, Repubblica Moldova, Slovacchia, Etiopia, Senegal, Capo Verde, Colombia e Guatemala;

RITENUTO opportuno stipulare una convenzione per i servizi di cui all'art. 31, comma 3, della legge 184/83, così come modificata dalla legge 476/98, secondo quanto stabilito nell'**Allegato A** della presente deliberazione, con l'ARAI- Regione Piemonte, unico ente pubblico in Italia che svolge i medesimi compiti di intermediazione e certificazione che la legge attribuisce agli Enti Autorizzati di natura privata, e che presenta un avanzato livello di operatività all'estero;

RITENUTO, altresì, nelle more di approvazione della sopra citata proposta di legge regionale, al fine di realizzare nel campo delle adozioni internazionali un equo bilanciamento di soggetti attivi che consenta agli aspiranti genitori adottivi un più ampio ventaglio di scelta, la Regione Lazio ritiene opportuno mettere a disposizione delle coppie aspiranti all'adozione internazionale, nell'ambito delle proprie competenze, tramite la Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia, un contributo organizzativo pubblico per le funzioni di assistenza giuridica, sociale e psicologica da garantire in Italia ai sensi della legge n. 184/1983 così come modificata dalla legge n. 476/1998;

PRESO ATTO che la Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia al momento non intende richiedere l'iscrizione all'Albo degli Enti autorizzati per operare direttamente nei Paesi stranieri, in quanto i servizi all'estero, nonché i rapporti con la Commissione per le Adozioni Internazionali e la supervisione dell'iter adottivo saranno garantiti dall'ARAI-Regione Piemonte che richiederà alla Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'annotazione dell'ampliamento dell'operatività territoriale anche nella regione Lazio nell'Albo degli Enti autorizzati, di cui all'art. 39, comma 1, lettera c) della legge n.184/1983, così come modificata dalla legge n. 476/1998;

RITENUTO necessario determinare la quota per il convenzionamento con l'ARAI-Regione Piemonte per i servizi da garantire all'estero, oltre che per i rapporti con la

Commissione per le Adozioni Internazionali e la supervisione dell'intero iter adottivo secondo la disponibilità del bilancio regionale e secondo quanto specificato nello schema di Convenzione allegata alla presente deliberazione (**Allegato A**);

CONSIDERATA l'opportunità di stabilire con successivo provvedimento la partecipazione alla spesa per i costi dei servizi resi in Italia dalla Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia della Regione Lazio per le coppie aspiranti all'adozione internazionale, residenti nella regione Lazio in possesso del decreto di idoneità rilasciato dalle competenti Autorità giudiziarie minorili e che conferiranno incarico all'ARAI-Regione Piemonte per l'espletamento della procedura di adozione internazionale;

PRESO ATTO che, per i servizi resi all'estero dall'ARAI-Regione Piemonte e per le relazioni di *follow up* le coppie aspiranti all'adozione internazionale, residenti nella regione Lazio in possesso del decreto di idoneità rilasciato dalle competenti Autorità giudiziarie minorili e che conferiranno incarico all'ARAI-Regione Piemonte per l'espletamento della procedura di adozione internazionale, sosterranno a favore dell'ARAI-Regione Piemonte i costi definiti con provvedimento dell'ARAI Regione Piemonte;

all'unanimità

#### DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente,

1. di stabilire di avvalersi dei servizi dell'ARAI-Regione Piemonte da svolgersi secondo specifica convenzione di cui si approva lo schema: "Convenzione con il Servizio pubblico ARAI-Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 31, comma 3, della legge 184/83, così come modificata dalla legge 476/98", contenente modalità operative al fine di consentire all'ARAI-Regione Piemonte la presa in carico delle coppie laziali, costituente l'**allegato A**, parte integrante alla presente deliberazione;

Con successivo atto si provvederà alla definizione della partecipazione alla spesa per i servizi resi in Italia dalla Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia della Regione Lazio e i costi relativi ai servizi all'estero resi dall'ARAI-Regione Piemonte;

Alle risorse necessarie per la sottoscrizione della Convenzione a favore dell'ARAI-Regione Piemonte si farà fronte annualmente con lo stanziamento disposto sul capitolo H41900 del Bilancio regionale che presenta la necessaria disponibilità e che per l'esercizio finanziario 2012 ammonta ad €88.000,00;

Il Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale o suo delegato provvederà a sottoscrivere lo schema di Convenzione con l'ARAI-Regione Piemonte, di cui all'**Allegato A** alla presente deliberazione;

Il Direttore Regionale delle Politiche Sociali e Famiglia darà attuazione alla Convenzione sottoscritta con l'ARAI-Regione Piemonte, di cui all'**Allegato A** alla presente deliberazione;

Il Direttore Regionale delle Politiche Sociali e Famiglia provvederà a trasmettere il presente atto deliberativo alla Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo quanto previsto dalla normativa vigente; alla Direzione Politiche Sociali della Regione Piemonte; all'ARAI-Regione Piemonte affinché provveda a richiedere l'annotazione dell'ampliamento dell'operatività territoriale anche nella regione Lazio nell'Albo degli Enti autorizzati; alla Commissione politiche sociali presso la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.